

Gentili dottori,
illustriamo un chiarimento pervenuto dall'Agencia delle Entrate sulle detrazioni per acquisto di mascherine e dispositivi medici.

DETRAZIONE ACQUISTO MASCHERINE

Con sua recente circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l'Agencia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito sulla detraibilità legata all'acquisto di mascherine di protezione, ha chiarito che è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. C) del TUIR soltanto se dette mascherine hanno i requisiti per poter essere ricomprese tra i dispositivi medici con marcatura CE.

Dunque, per stabilire se spetti o meno l'agevolazione fiscale prevista per le spese mediche, è necessario verificare per ogni singola mascherina se sia considerata un dispositivo medico dal Ministero della Salute.

Infatti, secondo l'Agencia delle Entrate, in conseguenza della situazione emergenziale determinata da COVID-19 possono essere stati immessi in commercio anche prodotti che non hanno le caratteristiche per poter rientrare tra i dispositivi medici che godono dell'agevolazione, conseguentemente, informa l'Amministrazione finanziaria, deve essere consultato l'elenco messo a disposizione dal Ministero pubblicato sul sito http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA.

In linea generale con riguardo ai dispositivi medici, con la circolare n. 11/2020 l'AdE conferma che:

- La dicitura generica "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della spesa;
- Il contribuente ha diritto alla detrazione qualora dallo scontrino fiscale o fattura risulti:
 - il soggetto che sostiene la spesa (codice fiscale);
 - la descrizione del dispositivo medico. Il contribuente dovrà essere inoltre in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE o la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il documento di spesa riporti il codice "AD", attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessaria che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

NOTA BENE: Il soggetto che vende il dispositivo medico (la farmacia o altro rivenditore) **può assumere l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione**, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

In questo caso, il cosiddetto "onere della prova", ai fini della detrazione, viene ribaltato sul venditore e il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

In considerazione di quanto sopra riportato, vi invitiamo ad effettuare tutti gli accertamenti necessari sulle caratteristiche delle mascherine in vostro possesso ed oggetto di vendita, assicurandovi che lo scontrino emesso rechi gli elementi suddetti solamente se riscontrabili e comprovati.

Distinti Saluti